

CREDITI DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, PER ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE, PER TAMPONI

Gentile Associato,

Sarà possibile presentare **domanda** per accedere al nuovo **bonus sanificazione, dpi e tamponi 2021** dal **4 ottobre** prossimo venturo.

Si ha diritto al **credito di imposta** introdotto dal **Decreto Sostegni bis** per le **spese** sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto** di quest'anno (2021).

I soggetti che hanno i **requisiti** per richiedere il beneficio avranno a disposizione un mese di tempo: la comunicazione potrà essere inviata **entro la scadenza del 4 novembre 2021**.

Come già accaduto in passato, solo dopo questa data sarà possibile conoscere la **percentuale esatta del bonus sanificazione, dpi e tamponi**: il calcolo, infatti, verrà fatto sulla base delle risorse disponibili e delle richieste ricevute.

Ad approvare **modello e istruzioni** da utilizzare è l'**Agenzia delle Entrate** con il provvedimento numero 191.910 del 15 luglio 2021.

Il **Decreto Sostegni bis**, con l'articolo 32, ha previsto un **bonus sanificazione** simile a quello già previsto dal **Decreto Rilancio** lo scorso anno.

Il testo mette nero su bianco i **potenziali destinatari del beneficio**:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute** nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati** e per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi necessari a garantire la **salute dei lavoratori e degli utenti**, incluse le spese per la somministrazione di **tamponi per COVID-19**.

È possibile arrivare a un **valore massimo di 60.000 euro**, in ogni caso le risorse complessive a disposizione ammontano a **200 milioni di euro per il 2021**.

Chi ha i requisiti per ottenere il bonus deve presentare **domanda all'Agenzia delle Entrate** dal 4 ottobre ed entro la **scadenza del 4 novembre** utilizzando il modello di **"Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"** approvato con il provvedimento del 15 luglio 2021.

L'istanza può essere **trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato**, tramite:

- servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Si ha diritto al **credito di imposta** introdotto dal Decreto Sostegni bis per le seguenti tipologie di **spese**:

- **sanificazione degli ambienti** dove si esercita l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

- **acquisto di dispositivi di protezione individuale**, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- **acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
- **acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- **acquisto di dispositivi** utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Secondo quanto stabilito dal testo normativo, il valore dell'agevolazione dovrebbe essere pari al **30 per cento dei costi sostenuti**. Ma il limite delle risorse stanziato potrebbe ridurre la percentuale. Nel testo del provvedimento, infatti, si legge:

"Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 32, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento".

Una volta ottenuto il **bonus** nella **percentuale** che sarà stabilita dall'**Agenzia delle Entrate**, è possibile utilizzare il **credito di imposta** in due modi:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- **in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce il valore.

Sull'utilizzo in compensazione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti di cui tener conto:

- il **modello F24** deve essere presentato solo **tramite i servizi telematici** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti **superiore all'ammontare massimo**, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 viene scartato;
- non si applica il **limite** massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale né quello annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- le **istruzioni per la compilazione del modello F24** arriveranno con una risoluzione successiva.

Tutti i **dettagli** esposti sono contenuti nel **provvedimento del 15 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate**.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro